

Faq relative all'avviso pubblico per la realizzazione dei Poli Territoriali per le Famiglia indetto con Determinazione Dirigenziale n. 16 del 17.05.2017

- 1. In riferimento ai requisiti di carattere tecnico, è richiesta l'esperienza dell'Ente prestatore di attività socio educative rivolte ai minori ed alle loro famiglie per conto di enti pubblici; la Parrocchia è considerata un ente pubblico?**

Un ente pubblico è una persona giuridica creata secondo le norme di diritto pubblico attraverso cui la Pubblica Amministrazione svolge funzioni amministrative; sono istituiti secondo disposizioni di legge e sono soggetti ad un regime giuridico di diritto amministrativo. Le Parrocchie assumono personalità giuridica nell'ordinamento dello stato ai sensi della normativa vigente con la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti con obbligo di iscrizione al registro delle persone giuridiche presso la Prefettura.

- 2. Se l'ente prestatore è già accreditato presso il Comune di Napoli come Centro per le Famiglie e per la Mediazione Familiare ma non ha lavorato per un ente pubblico può accedere al bando?**

Uno dei requisiti tecnici richiesti all'ente prestatore è l'esperienza in attività socio-educative rivolte ai minori e alle loro famiglie di almeno 12 mesi negli ultimi cinque anni (in riferimento alla data di pubblicazione dell'Avviso per il convenzionamento), per conto di enti pubblici documentabili mediante contratti, convenzioni, accordi di collaborazione (anche a titolo non oneroso).

- 3. In merito allo Psicologo, iscritti all'Albo professionale, con significativa esperienza resa per conto di enti pubblici e/o privati di almeno 12 mesi nell'arco dell'ultimo triennio (in riferimento alla data di pubblicazione dell'Avviso per il convenzionamento) nel lavoro con le famiglie ed i minori si chiede se sia considerata valida anche:**

- **L'esperienza nel servizio civile nazionale**
- **Il tirocinio post laurea**
- **Il volontariato post laurea**

Il tirocinio ed il volontariato post laurea non sono considerate attività lavorative. Il servizio civile volontario è valutabile come "servizio svolto presso enti pubblici", in coerenza con quanto disposto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002.

- 4. In merito agli educatori ed al mediatore familiare si chiede di conoscere se sono previste specifiche funzioni come per Coordinatore, Psicologo ed Assistente Sociale.**

Le funzioni specifiche di ciascuno dei professionisti coinvolti sono da intendersi quali quelle previste e definite dal ruolo professionale ricoperto; saranno inoltre definite nella programmazione operativa secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico.